Allegato "B"
Raccolta n. 28829

STATUTO CRAME APS

Allegato "C"
Raccolta n. 28830

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione nella forma giuridica di Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Club Romagnolo Auto e Moto d'Epoca – C.R.A.M.E." (in seguito denominata "Associazione")
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. L'Associazione risponde ai requisiti dell'articolo 35 del CTS e sarà iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1 del CTS.
4. A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata nel seguente modo: "Club Romagnolo Auto e Moto d'Epoca – C.R.A.M.E. - APS" anche detto "C.R.A.M.E. APS".
5. L'Associazione aderisce all' "Automotoclub Storico Italiano" (in seguito denominato "ASI").
6. L'Associazione, costituitasi in Faenza dal 02 dicembre 1966, ha attualmente sede in Imola: il mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

ART.2

SCOPI e ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale di tutelare e diffondere la ricerca, il restauro, la circolazione delle auto, delle moto e dei veicoli a motore in genere e d'interesse storico. L'Associazione riconosce tali veicoli come espressione dello sviluppo tecnico, tecnologico e industriale che permette l'accrescimento della mobilità individuale e collettiva in maniera nuova, che influenza la vita personale dei singoli e i mutamenti sociali, che

in ogni parte del mondo è testimonianza quotidiana del progresso umano, del progresso utile, del progresso capace di suscitare emozioni e muovere sentimenti.

2. L'interesse dell'Associazione, per le medesime ragioni e con uguali intenti, è rivolto anche ai veicoli non a motore.
3. Avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati, l'Associazione persegue le finalità descritte mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, fra quelle elencate nell'art.5 del D.lgs. 117/2017:
   - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
   - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett.i);
   - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett.k).
4. L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai fini e nell'ambito delle attività descritte, si propone di incentivare, promuovere e organizzare:
   - attività storico-culturali e di spettacolo;
   - raduni dei veicoli sopracitati;
   - mostre tramite le quali far conoscere, fra l'altro, documenti, oggetti appartenuti o appartenenti a noti e benemeriti personaggi del mondo storico e sportivo dell'auto, della moto e dei veicoli in genere;
   - attività aventi come scopo lo sviluppo, la formazione e ogni altra attività avente finalità educativa e formativa;
   - il collezionismo in genere.
5. L'Associazione stabilisce, ove occorra, attive relazioni con enti, associazioni e organizzazioni italiane e straniere aventi analoghi scopi.
6. L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.
7. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'organo amministrativo.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 3

SOCI

1. Possono associarsi e divenire Soci dell'Associazione le persone fisiche che si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto. Possono associarsi altre Associazioni di Promozione Sociale, nonché altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art.35, terzo comma, CTS.
2. Il numero dei Soci è illimitato e si distinguono in:
   - Soci effettivi,
   - Soci aderenti.
3. E' **Socio effettivo** chi versa la quota associativa unitamente alla quota di iscrizione all'A.S.I.;
4. E' **Socio aderente** chi versa la sola quota di iscrizione all'Associazione in quanto:
   - già socio di altro sodalizio federato ASI,
   - familiare di socio effettivo,
   - simpatizzante o sostenitore nei confronti del Club.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 4
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1 L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati avente data certa di ricevimento, ad esclusione dei soci individuati direttamente dal Consiglio Direttivo.

2 Il Consiglio Direttivo, si pronuncia sulla domanda entro 120 giorni dal ricevimento, motivando la deliberazione di rigetto e dandone comunicazione all'interessato. Qualora entro tale termine non sia comunicata al richiedente la delibera motivata di rigetto, la domanda di ammissione si intende accettata per silenzio – assenso.

3 In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sulla sua domanda si pronunci il Collegio di Garanzia, che dovrà essere appositamente convocato.

4 Il Consiglio Direttivo fissa la quota di adesione annuale in ragione delle diverse tipologie di soci, e potrà deliberare di richiedere ai nuovi Soci un contributo di ammissione.

5 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

6 La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

7 Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione entro il 28 Febbraio.

8 L'esclusione dei Soci avviene per:

- mancato versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio ed il Socio escluso per morosità potrà regolarizzarsi pagando la quota associativa e una penale deliberata dal Consiglio Direttivo;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all' esclusione, devono essere contestati da parte del Collegio di Garanzia, per iscritto al Socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

9 Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

10 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e i contributi ordinari e straordinari, hanno diritto a:
   - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
   - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
   - godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
   - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione delle delibere assembleari, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, ai sensi dell'art.20 del presente statuto.
2. I Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le regole dell'Associazione o possa danneggiarla;
- versare la quota associativa di cui all'articolo 4 e gli eventuali contributi straordinari;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

3. Le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ART. 6
PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai contratti previsti e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 7
QUALITÀ DI VOLONTARIO

1. I volontari sono soci che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con regolamento dal Consiglio Direttivo e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto *di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro* retribuito con l'Associazione.
6. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.8
ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
   - l'Assemblea dei Soci;
   - il Consiglio Direttivo;
   - il Presidente e il Vice Presidente;
   - l'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
   - il Collegio di Garanzia.

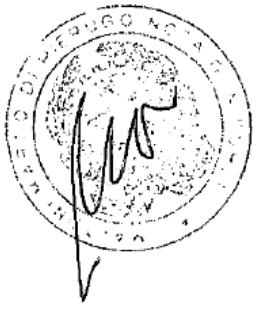

Art. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta dai soci che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e non sottoposti a provvedimenti disciplinari
2. Il numero dei partecipanti all'Assemblea, ai fini del calcolo dei quozienti, è determinato dai soci presenti, fisicamente o in video conferenza, e dai soci deleganti.
3. Ogni Socio può essere portatore al massimo di una delega che, completa in ogni sua parte, deve essere depositata in segreteria dal delegante almeno 3 giorni prima dell'Assemblea. Il Socio delegante e il Socio delegato devono essere entrambi in regola con il pagamento della quota sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria e non avere provvedimenti disciplinari in corso.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa dell'Organo di Controllo o di Revisione Legale o di un terzo dei Soci.
6. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione, dovrà essere esposto nei locali sociali e messo a conoscenza dei Soci attraverso uno dei seguenti strumenti:
   - avviso sui seguenti organi di stampa: "Il Resto del Carlino", il "Nuovo Diario Messaggero".
   - per e-mail o per posta ordinaria,
   - pubblicazione sul periodico dell'Associazione "Giro di Manovella",
   - pubblicazione sul sito web dell'Associazione,

   almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
7. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse interrotto per qualsiasi causa il collegamento, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci qualora venisse a mancare il numero dei soci necessario per deliberare validamente, e le decisioni prese fino alla sospensione

saranno valide.

8. L'Assemblea procede, in apertura di seduta, alla nomina di un Presidente di Assemblea, di un Segretario e di due Scrutatori.

Art 10

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. In seduta ordinaria l'Assemblea dei Soci delibera sui seguenti oggetti:
   - nomina e revoca degli organi sociali;
   - approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
   - direttive, orientamenti e indirizzi generali dell'attività associativa;
   - ratifica di delibere assunte da Consiglio Direttivo in via d'urgenza in materie di competenza dell'Assemblea;
   - approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e dei regolamenti assembleari;
   - delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
   - argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta di almeno il 10 % dei soci e pervenuta al Consiglio Direttivo in tempo utile per l'organizzazione dell'Assemblea;
   - altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
2. Il Presidente dell'Assemblea deve verificare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa prima che si proceda a ogni deliberazione.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita in seduta ordinaria e può validamente deliberare in prima convocazione quando sia accertata la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
4. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti e rappresentati.
6. Le votazioni generalmente si svolgono per alzata di mano con prova e controprova, mentre si svolgono a voto segreto nel caso di elezioni a cariche sociali.

Art. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L' Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla fusione, sulla scissione, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione nonché sulla relativa

devoluzione del patrimonio residuo e sulla eventuale nomina del liquidatore.

2. Il Presidente dell'Assemblea deve verificare la validità della costituzione dell'Assemblea prima che si proceda ad ogni deliberazione.
3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
4. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate, sia in prima che in seconda convocazione, dalla metà più uno dei soci presenti e rappresentati, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti la fusione, la scissione, la trasformazione che devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati, e fatta eccezione per lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo che devono essere adottati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati .
6. Le votazioni avvengono per voto palese, con prova e contro-prova.

Art. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri,incluso il Presidente. I Consiglieri sono scelti esclusivamente tra gli associati e sono rieleggibili ma non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.
2. Non possono essere nominati consiglieri coloro che abbiano subito provvedimenti di sospensione e/o sanzioni disciplinari.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed è normalmente convocato con avviso inoltrato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione; la riunione si ritiene comunque valida, anche se convocata con termini inferiori ai 10 giorni, se sono presenti tutti i suoi componenti e i componenti dell'organo di controllo, se nominato.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio.
5. Il Consiglio:
   - Elegge il Presidente ed il Vice Presidente alla prima riunione utile;
   - Delibera sulle questioni e sulle direttive di ordine generale delle attività dell'Associazione;
   - Redige il Bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;

- Delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci;
- Delibera in merito agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci, dei cui indirizzi è interprete ed esecutore;
- Delibera in via d'urgenza anche in materia amministrativa di competenza dell'Assemblea che ratificherà alla prima occasione utile;
- Fissa le quote sociali, gli eventuali contributi di ammissione e i contributi straordinari;
- Nomina Commissioni con compiti particolari determinandone il funzionamento;
- Nomina i Commissari tecnici;
- Nomina un Segretario, ove opportuno.

6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno la metà più uno dei propri componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
7. La mancata partecipazione, se non giustificata da un valido motivo, di un Consigliere alle riunioni del Consiglio Direttivo per più di tre volte in un esercizio, comporta la immediata decadenza dalla carica di Consigliere.
8. Qualora un Consigliere eletto cessi dalla carica per qualsiasi motivazione, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei Consiglieri non eletto. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo dovrà convocare senza indugio l'assemblea, per la sostituzione del Consigliere cessato.

Art. 13

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, deve essere persona di provata onorabilità e competenza
2. Convoca l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, nonché le sedute del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
4. La composizione e le funzioni dell'Organo di Revisione sono quelle determinate dall'art. 31 del D.L.gs 117/2017.
5. Sia l'Organo di Controllo che il Revisore Legale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15

IL COLLEGIO DI GARANZIA E SANZIONI ASSOCIATIVE

1. L'Assemblea nomina, scegliendoli tra i Soci aventi almeno tre anni di anzianità di sodalizio, i tre componenti del Collegio di Garanzia.
2. Essi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui un componente si dimetta o decada, il Consiglio Direttivo effettuerà la sua cooptazione sottoponendola alla ratifica della prima Assemblea utile.
3. Il Collegio di Garanzia decide sulle materie deferite alla sua competenza dal presente statuto nonché sulle questioni segnalate dal Consiglio Direttivo per le quali è tenuto alla massima riservatezza.

4. Il Collegio procede, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare, la conformità alla legge e allo statuto dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'Associazione e ad indicare al Consiglio Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
   - richiamo scritto;
   - sospensione della qualifica di associato;
   - decadenza dalle cariche associative;
   - espulsione.
5. Il socio che subisce una sospensione della qualifica di associato è inibito a partecipare alla vita associativa e non è tenuto a versare la quota associativa, per la durata della sospensione. Alla fine del periodo di sospensione può rinnovare l'adesione versando, entro 30 giorni, la quota prevista per l'anno in corso; trascorso tale periodo il socio decade.
6. Il socio che subisce una sospensione o una decadenza dalle cariche associative non può più ricoprire alcuna carica all'interno degli organi dell'Associazione.
7. Il socio espulso non può più presentare domanda di ammissione.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

ART. 16

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni e da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.
3. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in maniera indiretta, di utili e avanzi di gestione, di fondi e di riserve comunque denominate, tanto ad associati quanto a lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il patrimonio non potrà essere ripartito fra i Soci né durante la vita dell'Associazione né per effetto del suo scioglimento.
5. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
   - dalle quote sociali versate dai Soci, stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno; in particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà stabilire di richiedere ai Soci contributi straordinari, in misura non superiore alla quota annuale;
   - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
   - da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
   - da contributi dello Stato, di enti e/o istituzioni pubbliche, contributi finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
   - da contributi di organismi internazionali;
   - da rimborsi derivanti da convenzioni;
   - da entrate derivanti da attività diverse come disciplinato all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 17

BILANCIO PREVENTIVO

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 dicembre, il Consiglio Direttivo predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività che devono essere approvati dall'Assemblea entro il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce il preventivo.

Art. 18

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario della Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo predispone un bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto nell'art.13 CTS.
3. È documentato il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dalle attività di interesse generale.
4. Il bilancio di esercizio deve essere comunicato all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il bilancio di esercizio insieme alla relazione dell'Organo di controllo deve rimanere depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti possano prenderne visione.
6. Dopo essere stato approvato il Bilancio di esercizio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

BILANCIO SOCIALE

1. L'Associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

TITOLO VI

NORME GENERALI

Art. 20

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.
2. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti documenti.

3. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo che comunicherà loro per iscritto le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità.
4. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. Il collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio del luogo in cui l'associazione ha la propria sede sociale.

ART. 22

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato: Augusto Machirelli

Firmato: Marco Maltoni Notaio

(T) Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Forlì, Forlì, 3 aprile 2023